NEWS

Ritenute agenzie viaggio: esonero provvigioni prorogato al 1° maggio

Data pubblicazione: 02/03/2026

Autore: Doriana Favuzzi

Contenuto

Proroga al 1° maggio 2026 per l'esonero dalla ritenuta d'acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio e settori correlati. La decisione mira a facilitare l'adeguamento dei sistemi.

Ritenute su provvigioni: proroga al 1° maggio 2026 per agenzie e settori affini

Con una mossa attesa da diversi operatori, un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà il ***differimento al 1° maggio 2026 dell'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni***. La proroga riguarda specificamente i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Beneficiari di questa estensione sono le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere. Fino al 30 aprile 2026, dunque, l'esonero dall'applicazione della ritenuta rimarrà pienamente in vigore, garantendo un periodo di transizione più lungo per le categorie interessate.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Il quadro normativo: dall'esonero all'obbligo reintrodotto dalla Legge di Bilancio 2026

Storicamente, i soggetti sopra menzionati hanno goduto di un'esclusione dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni percepite. Tuttavia, questo regime di favore è stato revocato con la Legge di Bilancio per il 2026, che aveva originariamente previsto la reintroduzione dell'obbligo di applicazione della ritenuta a partire dal 1° marzo 2026. Il differimento al 1° maggio 2026, annunciato tramite il Comunicato Stampa N° 25 del 27 febbraio 2026, rappresenta quindi una ***modifica sostanziale rispetto alle tempistiche originariamente stabilite dalla manovra finanziaria, concedendo ulteriore tempo per l'adeguamento.***

Complessità operative e necessità di adeguamento dei sistemi informatici

La decisione di posticipare l'entrata in vigore della ritenuta d'acconto non è casuale. Il differimento, infatti, è stato ritenuto indispensabile in ragione delle 'peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione'. Queste specificità rendono 'particolarmente complesso l’adeguamento dei sistemi informatici' necessari per una corretta e puntuale applicazione della ritenuta. L'intento del legislatore è, pertanto, quello di ***evitare disfunzioni e oneri eccessivi per gli operatori, concedendo il tempo necessario per aggiornare software e procedure contabili prima dell'introduzione del nuovo obbligo fiscale.***

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati